



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Al Capo Dipartimento

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, e in particolare l'articolo 1, comma 7, lett. a) che prevede la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning;”;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante *“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”* e successive modificazioni e in particolare l'articolo 1, il quale prevede che la scuola dell'infanzia *“contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, *“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali”*, limitatamente agli anni di corso ancora attivati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, *“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici”* che, all'articolo 8, introduce, nel quinto anno, l'insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”* che, all'articolo 10, introduce l'insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera veicolare, a partire dal terzo anno dei licei linguistici e nel quinto anno degli altri licei;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante *“Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”* e successive modificazioni;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante *“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”* (d'ora in poi *Indicazioni nazionali 2012*) con particolare riferimento alla Lingua inglese e Seconda lingua comunitaria;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2011, n. 211, Regolamento recante *«Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.»*;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, recante Linee guida per il primo biennio degli istituti tecnici;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, recante Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5, recante Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno dei percorsi di istruzione professionale, limitatamente agli anni di corso ancora attivati;
- VISTO il decreto direttoriale 25 settembre 2019, n. 1400, recante Linee guida per i nuovi istituti professionali;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
- VISTO il decreto direttoriale 16 aprile 2012, n. 6 concernente l'istituzione di corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL), rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici;
- RAVVISATA la necessità di aggiornare il citato DD 6/2012, tenuto conto dell'esperienza svolta, nonché di ampliare alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

l'impiego della metodologia CLIL ai fini della verticalizzazione dei percorsi e dell'apprendimento precoce della lingua straniera, in linea con le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea: 2018/C 189/01, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; 2019/C 189/03 relativa all'approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere; 2019/C 189/02 relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità nella prima infanzia;

- VISTO** il decreto 8 luglio 2021, n. 1101, del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione con cui è stato istituito un gruppo di lavoro per la revisione del decreto direttoriale 16 aprile 2012, n. 6;
- ACQUISITO** il parere del 30 dicembre 2021 fornito dal MUR, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, in merito ai pareri espressi dal CUN e dall'ANVUR sullo schema di Decreto recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera" (metodologia CLIL);
- SENTITE** le organizzazioni sindacali in data 15 giugno 2022;

DECRETA

Articolo 1 **(Oggetto)**

1. Il presente decreto disciplina gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. I corsi di cui al comma 1 si configurano come corsi di formazione in servizio ai sensi degli articoli 63 e 64, commi 8 e 9, del CCNL 2007.

Articolo 2 **(Profilo del docente CLIL e articolazione del percorso)**

1. L'Allegato A e l'Allegato B al presente decreto, relativi rispettivamente alla scuola dell'infanzia e primaria e alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, definiscono l'articolazione del percorso di perfezionamento (Attività formative di base, Attività formative caratterizzanti, Altre attività) e, nello specifico:
 - a. la tabella dei Crediti formativi universitari (20 CFU) con i relativi settori scientifico disciplinari;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

- b. i requisiti per l'attivazione e l'istituzione dei percorsi;
- c. gli obiettivi formativi dei percorsi e degli insegnamenti;
- d. il profilo delle competenze in uscita del docente con formazione C.I.I.I.;
- e. le modalità di selezione e di ammissione dei corsisti.

Articolo 3

(Destinatari e requisiti di accesso)

1. I corsi di perfezionamento sono rivolti a docenti della scuola dell'infanzia e primaria e a docenti di discipline non linguistiche delle scuole secondarie di I e II grado, nell'ordine:
 - a. a tempo indeterminato;
 - b. a tempo determinato, nell'anno di attivazione dei corsi inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero nelle graduatorie dei concorsi per l'accesso all'insegnamento;
 - c. a tempo determinato, nominati ai sensi dell'art. 59, c. 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;
 - d. a tempo determinato, nell'anno di attivazione dei corsi inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) - scuola dell'infanzia e primaria - e comma 6, lettera a) - scuole secondarie di I e II grado - dell'OM 60 del 10 luglio 2020.
2. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie ovvero nei centri di formazione professionale che erogano percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione possono accedere ai corsi di perfezionamento di cui al presente decreto senza oneri a carico dello Stato.
3. Ai corsi possono accedere i docenti di cui ai commi 1 e 2 purché in possesso di competenze linguistico-comunicative di livello almeno B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti certificatori ricompresi nell'elenco di cui ai decreti direttoriali attuativi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, come precisato nel punto e. degli Allegati A e B.
4. I docenti destinatari dei corsi, fermi restando i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, sono individuati dal competente Ufficio Scolastico Regionale sulla base dei criteri specificati nel punto e. degli Allegati A e B.

Articolo 4

(Soggetti qualificati)

1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", individuate attraverso appositi bandi emanati, dalla Direzione generale per il personale scolastico, con l'eventuale collaborazione di INDIRE. I corsi



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

indirizzati a docenti in possesso di abilitazione in discipline la cui formazione iniziale è di competenza delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, sono attivati attraverso specifica convenzione tra università e le istituzioni AFAM. Detta convenzione prevede l'erogazione dei crediti formativi universitari inerenti i settori della disciplina da veicolare da parte delle istituzioni AFAM, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011.

2. Gli Uffici Scolastici Regionali possono concorrere alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1 attraverso apposite convenzioni con le strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche in rete tra loro, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, anche con il contributo di altri soggetti pubblici e privati interessati e dandone comunicazione all'Amministrazione Centrale.
3. Al Nucleo di valutazione dell'Università è affidato il compito di verificare, dandone conto nella relazione annuale, il corretto funzionamento e l'efficacia dei corsi di perfezionamento erogati.

Articolo 5

(Valutazioni periodiche e finali)

1. Le attività formative previste dai corsi di perfezionamento sono valutate in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i corsisti devono aver conseguito valutazioni pari o superiori a 18/30 in tutte le predette attività.
2. È ammesso un numero di assenze non superiore al 20% del monte ore complessivo.
3. I corsi di cui all'articolo 1 si concludono con l'esame orale, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 citato in premessa, che valuta, attraverso un colloquio, il seguente materiale predisposto e illustrato dal corsista: un progetto concernente gli aspetti metodologico-didattici legati alle attività di tirocinio, finalizzato alla didattica con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) attraverso l'uso di risorse e strumenti digitali.
4. Superano l'esame orale i corsisti che conseguono una valutazione pari o superiore a 18/30.
5. La valutazione finale, espressa in trentesimi, risulta dalla media dei punteggi ottenuti nelle attività formative e dal punteggio ottenuto nell'esame orale.
6. La valutazione complessiva finale è riportata nel certificato finale del corso di perfezionamento.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Articolo 6

(Rilascio certificazione finale)

1. I corsisti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ricevono la certificazione finale al superamento dell'esame orale al termine del corso di perfezionamento.
2. I corsisti della scuola secondaria di primo e secondo grado ricevono la certificazione finale del corso di perfezionamento al superamento dell'esame orale, se in possesso di certificazione di livello pari o superiore a C1 del QCER. Qualora il corsista non abbia ancora conseguito il livello C1 al termine del corso di perfezionamento, l'Università rilascerà solo un attestato di completamento del corso di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL, non valido ai fini del riconoscimento dei punteggi previsti dalle procedure per il reclutamento del personale. Nel caso in cui il corsista consegua una certificazione di livello pari o superiore a C1 entro tre anni dalla data di rilascio dell'Attestato, potrà richiedere la certificazione finale del corso di perfezionamento all'Università.

Articolo 7

(Regioni a statuto speciale e Province Autonome)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di formazione del personale docente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Stefano Versari



Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE